

31 ottobre 2022 - n.24

I Jolly di Simone



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**

Focus istituzionale



Zangrillo: proseguire con le riforme e premiare il merito

L'orgoglio di appartenere alla Pa, la necessità di proseguire con le riforme, l'importanza di valorizzare il merito, il dialogo coi sindacati, lo smart working che può funzionare (ma a determinate condizioni). Il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, interviene ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24 e parla della **sua idea di Pubblica amministrazione**.

Proseguire con le riforme

"Cosa c'è da salvare del lavoro svolto da Renato Brunetta? Tutto", ha commentato il ministro Zangrillo. "Renato Brunetta ha avviato una profonda riforma della Pa che contiene tutto quello che serve per farla diventare uno dei motori di sviluppo del nostro Paese: **digitalizzazione, semplificazione**. Non devono esserci tabù: **bisogna abituare la Pa ad avere responsabilità sui risultati. Dobbiamo dimostrare di riuscire a valorizzare le persone**". Ed infatti la Pubblica amministrazione, come ogni organizzazione, "**deve puntare a valorizzare il proprio capitale umano**".

Dimostrare la professionalità

“Lavorerò molto sull'orgoglio di appartenenza. Ho trovato persone di grande professionalità. E la vera sfida è dimostrare che questa professionalità c'è. Non mi illudo che sia semplice, ma la mia illusione è quella di **riuscire a fare qualcosa di buono anche qui. In questi primi due giorni sono stato al ministero** - ha aggiunto il ministro Zangrillo - e ho trovato persone molto appassionate. La mia sfida è far vedere che questa passione c'è nella Pubblica amministrazione”.

Dialogo coi sindacati

Nell'intervista Zangrillo ribadisce **l'importanza del dialogo coi sindacati.** “Sono convinto che **lo scontro non porti mai nulla di buono. Ci deve essere un dialogo,** in alcuni momenti può diventare anche un dialogo acceso, però il mio sforzo sarà quello di **far comprendere che le proposte che faccio sono intese a migliorare il contesto nel quale viviamo. Io non penso che il sindacato sia contrario al pensiero di premiare il merito perché ne va a vantaggio dei dipendenti”.**

Sì allo Smart working, ma verificare i risultati

“Durante la pandemia il numero di lavoratori in **smart working** è passato da **500mila a 5 milioni**, è uno strumento che può funzionare e rinunciarvi significherebbe dire che la Pubblica amministrazione è diversa”. **Ma il ministro intende verificare con quali modalità usare lo strumento. Il lavoro agile presuppone infatti un cambio di paradigma, perché si passa da una logica di controllo a una di verifica dei risultati. Ci vuole quindi maturità.**

“Se il sindacato, giustamente, rivendica la possibilità di avere lo smart working, bisogna che sia consapevole del fatto che lo smart working si può fare a determinate condizioni”, ha concluso.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-10-2022/zangrillo-proseguire-con-le-riforme-e-premiare-il-merito>

Pacchetto allargamento UE, Bosnia Erzegovina è paese candidato

Commissione Europea : pacchetto allargamento 2022

Mentre la **Bosnia Erzegovina** si avvia a diventare paese candidato Ue, **restano ancora arenati** i negoziati per l'adesione della **Turchia**. Il punto sullo stato di avanzamento del processo verso l'adesione dei Balcani e di Ankara nel **pacchetto di allargamento approvato dalla Commissione Ue il 12 ottobre scorso**.

IL 12 ottobre scorso, la Commissione Europea ha adottato il **pacchetto allargamento 2022**. Si tratta di un **documento che contiene la valutazione della situazione attuale e dei progressi compiuti dai Paesi dei Balcani Occidentali e dalla Turchia nel percorso di adesione all'UE**. “ La brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia”, afferma Josep Borrel Alto rappresentante UE per gli affari esteri e Vice Presidente della Commissione, **“rafforza notevolmente l'importanza dell'allargamento dell'UE, che assume una nuova rilevanza geopolitica. Si tratta di un investimento a lungo termine nella pace, nella prosperità e nella stabilità del nostro continente**.

Oltre alla Turchia, **i Paesi sotto esame nel documento sono Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia del Nord, Kosovo e Bosnia Erzegovina**. Proprio quest'ultima, scrive la Commissione, è pronta a ricevere lo **status di paese candidato**, passaggio questo che dovrà avvenire con una decisione del Consiglio. Resta ferma la necessità di adottare **ulteriori misure per il rafforzamento della democrazia, il funzionamento delle istituzioni statali, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la libertà dei media e la gestione della migrazione**.

- Per il Montenegro, mancano ancora passi importanti nel rispetto dei parametri provvisori dello Stato di diritto, in particolare nei settori della **libertà di espressione, nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e nella credibilità del sistema giudiziario**. Per conseguire questi obiettivi, secondo la Commissione occorrerà **garantire stabilità di governo e un ampio consenso politico in Parlamento**.
- I temi su cui approfondire le riforme e colmare le lacune sono più o meno gli stessi anche per la **Serbia**, alla quale le istituzioni europee richiedono anche, in via prioritaria, **di migliorare l'allineamento all'Ue in tema di politica estera e di sicurezza**.
- Più avanti nei negoziati invece, l' **Albania e la Macedonia del Nord**, che hanno tenuto a luglio 2022 **le prime conferenze intergovernative sui negoziati di adesione**. L'Albania è **chiamata ad intensificare gli sforzi, non solo nei settori chiave dello Stato di diritto, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata**, come anche la Macedonia, ma anche in tema di **diritti di proprietà, minoranze e libertà di espressione**.
- Desta preoccupazione invece la situazione della **Turchia**. Da una parte la Commissione ribadisce quanto già affermato più volte dal Consiglio Europeo in merito all'importanza **strategica delle relazioni con quel Paese**, per la stabilità e la sicurezza del Mar Mediterraneo orientale, e in svariati ambiti, che vanno dall'energia, alla sicurezza alimentare e ai trasporti. **Il dialogo tra UE e Turchia tocca interessi rilevanti nel commercio, nell'economia, nel controllo delle migrazioni, nella lotta al terrorismo**. Sebbene le istituzioni europee apprezzino l'impegno di Erdogan nella facilitazione del dialogo tra Russia e Ucraina e per l'accordo sull'esportazione del grano, sono perplesse **dall'intensificazione delle relazioni commerciali e finanziarie tra Ankara e Mosca e dal non allineamento alle sanzioni imposte dall'UE**, considerando inoltre che le merci dell'UE circolano liberamente all'interno dell'unione doganale UE-Turchia. **I negoziati di adesione con la Turchia sono di fatto stabilmente arenati**, per la mancata inversione di tendenza di Ankara negli ambiti della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Le unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

L'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) è predisposto dall'Istat in applicazione del **Sistema europeo dei conti** (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) e della **guida metodologica ed operativa fornita dal Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010**, pubblicato da Eurostat (Edizione 2019).

I criteri utilizzati per la **classificazione delle unità nei settori istituzionali definiti dal SEC 2010** sono di natura **statistico-economica** e sono oggetto di continui confronti con le **Autorità statistiche europee**.

L'elenco è alla base della **compilazione dei conti economici nazionali e del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche**, che costituiscono il riferimento per il calcolo delle grandezze trasmesse dall'Istat alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

L'elenco risponde alle disposizioni contenute nell'art. **1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196** e ss.mm. (**Legge di contabilità e di finanza pubblica**) e è pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2022).

<https://www.istat.it/it/archivio/190748>

**Le sentenze
ed i
provvedimenti
di interesse**



Dissesto enti locali: non fondate le censure sulla “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto

Corte Costituzionale, Sentenza n. 219 del 2022

Non sono fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulle norme che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto di un ente locale e non escludono il diritto dei creditori di chiedere il pagamento di quelli maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. È quanto si legge nella sentenza n. 219 depositata oggi (redattore il giudice Angelo Buscema) con cui la Corte costituzionale ha ritenuto le norme sul dissesto contenute nel Testo unico enti locali (articolo 248, quarto comma) espressive di un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l’esigenza di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale. La Corte ha ricordato che un comune, nell’assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare adeguata considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l’indicazione delle risorse effettivamente disponibili, a garanzia di una sana gestione finanziaria. Inoltre, in pendenza della procedura di dissesto, dovrebbe apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell’equilibrio finanziario.

La sentenza spiega che **il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente.** La Corte ha poi precisato che **l'esposizione debitoria per interessi passivi derivanti dal ritardato pagamento assume particolare rilievo anche per lo specifico e oneroso criterio di calcolo,** che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221024120355.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:219

Il Consiglio di Stato si esprime sugli obblighi di collaborazione con l'amministrazione richiesti in ragione della c.d. cittadinanza digitale

Consiglio di Stato, Sez. IV, decr. del 21 ottobre 2022, n. 5055.

La concessione di una misura cautelare monocratica, resa inaudita altera parte, **postula la ricorrenza di due ineludibili condizioni**: **a) il periculum in mora**, ovvero l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l'ordinario scrutinio collegiale sull'istanza cautelare; **b) il fumus boni iuris**, ovvero la non evidenza di una sua radicale insussistenza.

La violazione del dovere di soccorso istruttorio deve essere valutata tenuto conto dell'effettivo limite dell'onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul quisque de populo.

Secondo la IV la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza, resa inaudita altera parte, postula la ricorrenza, legalmente scandita, delle due ineludibili condizioni: **a) il periculum in mora**, ovvero l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l'ordinario scrutinio collegiale sull'istanza cautelare; **b) il fumus boni iuris**, ovvero la non evidenza di una sua radicale insussistenza.

In punto di non evidenza dell'insussistenza del fumus boni iuris, ha osservato la IV sezione che **la violazione del dovere di soccorso istruttorio (procedimentale o informatico) va valutata alla luce di una serie di nuove tematiche**, essenzialmente correlate all'individuazione dell'effettivo limite dell'onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul quisque de populo; in particolare si pongono le seguenti questioni:

- **se a carico del semplice cittadino, pur non trattandosi di un "professionista"**, sia traslabile tutto quanto la giurisprudenza abbia finora enucleato sulla partecipazione delle imprese alle pubbliche gare (o degli avvocati al processo telematico);
- **se e fino a che punto, a fronte di malfunzionamenti del sistema o del collegamento a esso, il cittadino possa essere costretto a una sorta di "gioco dell'oca" per completare una procedura telematica impostagli** (e altresì onerato di riuscire ad avvedersi per tempo dei propri insuccessi);
- **se meriti adeguata considerazione la tesi che sul cittadino, in quanto non imprenditore** (rectius: non "professionista"), **non possa gravare l'onere di munirsi d'una sorta di "ufficio informatico" per potersi correttamente rapportare con l'amministrazione pubblica, e che gli vada perciò riconosciuto, in ogni caso di difficoltà** (salvo a postulare un generale obbligo di alfabetizzazione informatica quale condizione per continuare a godere dei più elementari diritti civili), **un soccorso amplissimo – preventivo, ma anche successivo – a carico della controparte pubblica** (che, per proprie esigenze, abbia imposto modalità di accesso esclusivamente telematiche)

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-Consiglio-di-Stato-si-esprime-sugli-obblighi-di-collaborazione-con-amministrazione-richiesti-in-ragione-della-cd-cittadinanza-digitale/ult3017>

Incarichi e ruoli cumulabili con la funzione di RUP. Pronuncia del TAR Emilia Romagna.

TAR Emilia Romagna, Sez. I, sent. del 25 ottobre 2022, n. 833

Lamenta la ricorrente l'**incompatibilità ex art. 77 c. 4, d.lgs. 50/2016** (come modificato dal d.lgs. 56/2017) **del Presidente della Commissione per il cumulo con le funzioni di RUP, di approvazione della lex specialis e di nomina del seggio di gara stesso.**

Ai sensi del citato art. 77 nel testo attualmente in vigore **“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”**

Non può ignorarsi che la norma nel testo originario ovvero prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto correttivo, **appariva stabilire una secca incompatibilità tra le funzioni di membro della Commissione e altre funzioni svolte nell'ambito della gara** (ex multis T.A.R. Emilia -Romagna Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 giugno 2017, n. 1074 secondo cui sarebbe necessaria la c.d. “virgin mind”).

La giurisprudenza è ormai però oggi consolidata nel senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni, per essere, invece, indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto dell'esistenza di una qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento, con la necessaria precisazione per la quale né l'una, né l'altra, può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia svolto funzioni nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione, ribaltandosi altrimenti il rapporto tra principio generale ed eccezione, in quanto spettanti al RUP normalmente gli atti della procedura (in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, secondo cui l'aggiunta apportata all'art. 77 c. 4 del codice dei contratti pubblici ("La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura") **costituisce null'altro che il recepimento legislativo di un orientamento formatosi già nella vigenza del precedente codice** (Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2019, n. 5308; Id. 14 gennaio 2019, n. 283).

7.1.- Va pertanto confermato il principio per cui **il ruolo di RUP è di regola compatibile in astratto con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice**, dovendo l'eventuale incompatibilità **accertarsi in concreto**, con onere a carico di chi la contesta, allegando elementi concreti, sintomatici **di un'interferenza tra le funzioni assegnate al RUP e quelle della Commissione di gara**, tali da compromettere l'imparziale svolgimento dell'incarico di membro della commissione da parte della stessa persona che ha assunto le funzioni di RUP (ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565).

7.2.- **Ciò premesso non possono apprezzarsi gli elementi addotti dalla ricorrente a comprova dell'asserita interferenza del Dirigente/RUP sull'attività della commissione.**

La rettifica apportata al bando (rideterminazione della base d'asta e proroga termine presentazione offerte) è infatti risultata del tutto vincolata ed irrilevante, risultando la base d'asta affetta da errore materiale.

Una denuncia contro il funzionario non fa sorgere automaticamente un conflitto di interessi

TAR Sicilia, sentenza n 2988 del 24 ottobre 2022

La situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis, L. n. 241/1990, si realizza laddove il funzionario sia portatore di interessi personali estranei alla sfera dell'Amministrazione nella quale opera (Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2020, n. 6918).

Nel caso di specie non si rinviene il suddetto interesse personale; e ciò a prescindere dal fatto che la denuncia in questione, che riguardava la menzionata questione del mancato rilascio del certificato di agibilità, si è conclusa con l'archiviazione del relativo procedimento già nel dicembre 2016; poi confermata con ordinanza ex art. 410-bis, c.p.p., dalla prima Sezione penale monocratica del Tribunale di Agrigento, versata in atti.

Il Collegio ritiene che, ove si dovesse estendere la nozione di conflitto di interessi sino a ricomprendere qualsiasi denuncia in sede penale (ancorché infondata) nei confronti del soggetto decidente, sarebbe verosimile il rischio di una completa paralisi nell'attività amministrativa degli uffici, soprattutto in Comuni di ridotte dimensioni, come quello resistente. Senza considerare la possibilità che il denunciante, per tale via, potrebbe facilmente evitare che le proprie istanze siano decise da soggetti a qualunque titolo poco graditi, incidendo così sull'esercizio del pubblico potere.

Al riguardo, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui: «In termini generali, occorre rammentare che le cause di incompatibilità di cui al ripetuto art. 51, com'è noto (cfr., per tutti, Cons. St., III, 24 gennaio 2013 n. 477) estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità -maxime alla materia concorsuale, rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007 n. 1011; id., 26 gennaio 2009 n. 354; id., 19 marzo 2013 n. 1606) all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell'omessa astensione di chi versi in patente conflitto d'interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell'organo giudicante. Tanto non volendo considerare quanto già detto prima, cioè che l'abuso della denuncia sarebbe uno strumento per evitare una composizione della Commissione non gradita al candidato» (Cons. St., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577).

A ciò si aggiunga che, anche a voler convenire con parte ricorrente in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi (ciò che non è nel caso di specie), resta fermo che l'eventuale violazione di una norma sul procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento ove, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (art. 21, octies, co. 2, primo periodo, L. n. 241/1990

<https://iusmanagement.org/2022/10/28/una-denuncia-contro-il-funzionario-non-fa-sorgere-automaticamente-un-conflitto-di-interessi/>

Il preavviso di rigetto non si applica alle procedure concorsuali.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24/10/2022, n. 1816

Il progetto **della ricorrente non viene ammesso a finanziamento** (era stato pubblicato apposito Bando).

Tra i **motivi di ricorso**, l'impresa **lamenta la mancata trasmissione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis I. 7 agosto 1990, n. 241**, che l'avrebbe privata della possibilità di illustrare adeguatamente la propria posizione.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24/10/2022, n. 1816 respinge il ricorso ribadendo che:

Sotto questo primo versante, **il motivo è infondato, posto che l'art. 10-bis I. n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alle procedure concorsuali**; la giurisprudenza ha chiarito che nelle "procedure concorsuali" **debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande** (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III-ter, 4 maggio 2022, n. 5554; TRGA Trento 18 ottobre 2021, n. 162; TAR Umbria 3 gennaio 2020, n. 18; TAR Campania – Napoli, sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5553).

<https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/il-preavviso-di-rigetto-non-si-applica-alle-procedure-concorsuali/>

Compensazione dei prezzi, vale per gli appalti ma non per le concessioni

Parere ANAC funzione consultiva n. 51 del 12 ottobre 2022

La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni. Lo afferma l'Anac nel parere - Parere funzione consultiva n. 51 del 12 ottobre 2022 - sulla concessione per l'ampliamento del cimitero di un esteso comune siciliano.


Il decreto sostegni bis ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche: la compensazione è riconosciuta per variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all'8% verificatesi nel 2021 e rilevate dal Mims. Questo, però, fa riferimento ai contratti in corso, con l'obiettivo di mitigare l'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che tale decreto non ha reintrodotto l'istituto della revisione dei prezzi bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha voluto riconoscere all'appaltatore. Tale indennizzo è applicabile solo agli appalti pubblici, e non alle concessioni come si evince anche da una circolare del Mims del 25 novembre 2021 che detta indicazioni esclusivamente con riferimento all'appaltatore e all'appalto pubblico, e non alle concessioni. Una considerazione che trova conferma anche nel decreto Ucraina, il decreto 21/2022, che ha esteso l'indennizzo previsto per gli appalti pubblici ai contraenti generali senza includere espressamente i concessionari.

Peraltro, rileva Anac, **l'istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell'opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell'opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell'opera. I rischi dell'operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.**

<https://www.anticorruzione.it/-/compensazione-dei-prezzi-vale-per-gli-appalti-ma-non-per-le-concessioni>

La dottrina



**Natura giuridica dell'incarico di responsabile
del procedimento: atto datoriale di diritto
privato.**

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/natura-giuridica-dellincarico-di-responsabile-del-procedimento-atto-datoriale-di-diritto-privato/>

L'obbligo di provvedere della PA sull'istanza di revisione prezzi



<https://www.diritto.it/lobbligo-di-provvedere-della-pa-sullistanza-di-revisione-prezzi/>

La Pubblica Amministrazione tra essere e dover essere



<https://www.altalex.com/documents/news/2022/10/30/pubblica-amministrazione-essere-dover-essere>

Reati contro la pubblica amministrazione. Attenuante della collaborazione, una recente pronuncia della Corte di Cassazione



https://www.iusinitinere.it/reati-contro-la-pubblica-amministrazione-attenuante-della-collaborazione-una-recente-pronuncia-della-corte-di-cassazione-43352?utm_content=buffered93&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2bj8fjYQEk1fAGoWvhKmGhmg1-M2I8_8CbmoMFqAzAMMgUo2TB-Cgo45o

Il 'sistema' dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome



<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47944&fbclid=IwAR22mkdOsE7ui6xNwDdJdPM9lwA0aKUqNsbXmQAby6qWmWvQ368tasj4jUg>

La parifica dei rendiconti regionali: un caso ancora aperto



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47945&fbclid=IwAR2sDfhX1-ZhQp6oes4n7HnavG9zZyO9FBfLk_KivgeNiLm-Gmnmz9iSg4

I riflessi erariali delle prove concorsuali e delle gare “pilotate”

Maurizio Lucca

«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.mauriziolucca.com/i-riflessi-erariali-delle-prove-concorsuali-e-delle-gare-pilotate/>

Conclusione



*Le grandi opere non si realizzano con la forza, ma
con la perseveranza.*

(Samuel Johnson)

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

